

**DELIBERAZIONE 10 SETTEMBRE 2015
434/2015/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO ED EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 settembre 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs.

- 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 523/2014/R/idr, recante "Esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015" nonché il suo Allegato B (di seguito: deliberazione 523/2014/R/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 523/2014/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio le tariffe per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, a valere sulle gestioni del servizio idrico integrato (SII), elencate negli Allegati A e B, che non avevano provveduto tra l'altro a fornire informazioni complete ai fini della definizione delle tariffe per il medesimo periodo regolatorio (art. 2, comma 7 deliberazione 347/2012/R/idr, art. 6, comma 7 deliberazione 585/2012/R/idr, art. 4, comma 7 deliberazione 88/2013/R/idr e art. 5, comma 7 deliberazione 643/2013/R/idr);

- con deliberazione 288/2014/E/idr, l'Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 24 e 25 marzo 2015, la verifica ispettiva presso il Comune di Catanzaro, gestore del SII nell'ATO Unico Calabria, in esito alla quale è emerso che, in violazione della deliberazione 523/2014/R/idr, il Comune non ha applicato nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione medesima la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità, ma ha continuato ad applicare la tariffa approvata nel 2012 senza la prescritta decurtazione del 10% (punto 2 e documenti 2.2.b e 2.2.d allegati alla *check list*);
- ad oggi, non risulta che il Comune di Catanzaro abbia provveduto a cessare la condotta in contestazione, applicando agli utenti serviti una tariffa più elevata rispetto a quella prescritta dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1);
- l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- dalle dichiarazioni rese dal Comune di Catanzaro in sede di verifica ispettiva e dall'esame della documentazione ivi acquisita è emerso che, in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il medesimo non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali (punti 3.1 e 3.2 e documenti 2.2.d allegati alla *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla fatturazione della componente UI1 siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti del Comune di Catanzaro per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d) della 481/95;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, il Comune di Catanzaro ha violato gli obblighi di cui in motivazione, così causando grave incertezza per un lungo arco temporale nell'applicazione delle tariffe agli utenti serviti. La

- gravità della condotta contestata è altresì accentuata dal perdurare ancora oggi degli inadempimenti in contestazione;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza aggravante o attenuante;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio di previsione 2014 emerge che il fatturato rilevante è pari a circa euro 9.300.500;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 88.200 (ottantottomiladuecento).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza dei predetti interessi degli utenti finali - ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata - rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione delle condotte relative alla fatturazione della componente UI1 ed all'applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti del Comune di Catanzaro, per l'inadempimento delle disposizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, nella misura di euro 88.200 (ottantottomiladuecento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte relative alla fatturazione della componente UI1 ed all'applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento,

effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo n. 237/1997;

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate – determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune Catanzaro, Via Iannoni, 68 88100 Catanzaro e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata settore.gestione.territorio@certificata.comune.catanzaro.it e ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni